



COMUNE DI FONTANAROSA
PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

(Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 70 del 30 Ottobre 2012)

TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1 Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.

2 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.

3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3 La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

4 Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla normativa citata adottando ogni adeguata azione e avvalendosi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati.

Articolo 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti. Potestà regolamentare.

1 Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.

2 Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

3 Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità, stabilisce quanto dettato dalla disposizione normativa citata.

Articolo 3 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **utenza/e, utente/i**: soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;
- **utenza/e domestica/che**: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- **utenza/e non domestica/che**: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- **utenza/e singola/e**: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- **utenza/e domestica/che condominiale/i**: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;

- **utenza/e non domestica/che condominiale/i:** utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'eventuale assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- **responsabile del servizio:** organo del Comune di Fontanarosa responsabile dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene nettezza urbana;
- **gestore del servizio:** soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana.

Articolo 4 – Classificazioni

1 I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

2 Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui all' articolo 40 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 5 – Divieto di abbandono

1 L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2 È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3 Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

TITOLO II

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 6 – Raccolta differenziata

1 La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'articolo 1.

2 Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, il Comune, di concerto con l'Amministrazione provinciale, stabilisce:

- la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- le modalità del conferimento;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori.

3 La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale) tramite il sistema domiciliare, con assegnazione di contenitori a uso di utenze singole o condominiali.

4 Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Articolo 7 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:

- l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento dei rifiuti riferiti alla frazione organica ed, ove possibile, delle altre tipologie di rifiuti;
- il prelievo diretto nelle ipotesi specificatamente descritte nel presente Regolamento.

2. Con riguardo alla raccolta domiciliare il Comune, di concerto con l'Amministrazione provinciale, determina:

- quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
- la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori.

3. Il servizio di raccolta domiciliare è esteso all'intero territorio comunale ad eccezione della raccolta dei rifiuti organici di cui all'art. 18, che viene limitata al centro abitato ed alcune aree rurali con caratteristiche compatibili, meglio definite con le seguenti planimetrie allegate:

- planimetria allegato A: limiti territoriali di svolgimento del servizio;
- planimetria allegato B: stradario di svolgimento del servizio.

Articolo 8 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare (bidoni, secchi, cassette, sacchi, buste, ecc.), depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;

2 In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione e svuotamento degli stessi;
- i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio, ovvero legati alla sommità al fine di evitare fuoriuscita o dispersione dei rifiuti;

– i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato.

3 Sui contenitori, laddove prescritto ovvero reso possibile, è indicato il tipo di rifiuto che vi si può introdurre.

4 I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali e dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina possono essere predisposti ovvero essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Articolo 9 – Tenuta dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1 I contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere tenuti all'interno delle abitazioni ovvero posizionati in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati. Dovranno essere esposti sulla pubblica via davanti al proprio numero civico, come da orari previsti dall'ordinanza Sindacale, esclusivamente nei giorni fissati per le relative raccolte.

2 Il posizionamento dei contenitori nelle aree pertinenziali private non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio delle persone, né al normale accesso sul suolo pubblico o su altre aree private.

3 I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.

4 L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, debitamente autorizzata dal responsabile del servizio con i criteri di cui al successivo art. 10, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo.

5 Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6 Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Articolo 10 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1 Quando è accertata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, l'impossibilità di tenuta in abitazioni o su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2 I contenitori devono essere posizionati su superfici piane al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata che rimane comunque a carico dell'utenza.

3 I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.

4 Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Articolo 11 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori

1. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali,

devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

a) una frequenza di svuotamento di almeno due/tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina in base alla stagionalità

b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.

2 Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Articolo 12 – Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori

1. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.

Articolo 13 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1 Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2 Le categorie di utenze non domestiche assegnatarie di appositi contenitori carrellati di maggiori capacità da parte del Comune sono individuate con il prospetto allegato al presente Regolamento (Allegato C). L'elenco può essere variato e/o integrato per sopravvenute esigenze.

3 Le utenze non domestiche esercenti attività produttive, assegnatarie di contenitori da parte del Comune (bidoni carrellati e/o biopattumiere) per le finalità di cui al presente Regolamento, sono tenute a restituire il detto materiale all'atto della cessazione dell'attività medesima.

4 Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli precedenti. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

5 Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori assegnati dal Comune.

6 La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

7 Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Responsabile del Servizio e deve essere validamente motivata.

Articolo 14 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1 Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori di qualunque tipo destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. E' vietata l'esposizione dei contenitori in luoghi e con modalità diverse, ovvero innanzi alle abitazioni occupate da altri utenti, salvo casi di acclarata necessità correlati alla impossibilità o grave difficoltà di raggiungimento delle abitazioni medesime da parte degli incaricati al ritiro.

2 Il Sindaco, con propria Ordinanza, renderà nota la disciplina per il conferimento dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata "porta a porta". Con la detta ordinanza viene stabilita, altresì, la data di inizio del servizio, intendendosi contestualmente cessata ogni altra forma di raccolta in contrasto

con le norme del presente Regolamento e conseguente rimozione di ogni tipo di cassonetto stradale, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, e dall'art. 33, commi 4 e 5.

3 Il posizionamento dei contenitori non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e, dopo il loro svuotamento da parte degli addetti al servizio, devono essere recuperati e riposizionati dai rispettivi utenti nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 9 entro il termine della giornata in cui è avvenuto lo svuotamento medesimo.

4 L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.

5 Relativamente alle utenze servite nel territorio rurale, ovvero sia al di fuori della perimetrazione di cui all'Allegato A, i contenitori dei rifiuti devono essere esposti esclusivamente ai bordi delle strade pubbliche aperte ed agibili al traffico veicolare, nonché asfaltate, ai limiti dei rispettivi accessi e/o viali di accesso alle abitazioni ed in modo tale da non risultare pregiudizievoli per la sicurezza stradale.

Articolo 15 – Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare

1 Gli utenti sono tenuti a denunciare al Responsabile del Servizio lo smarrimento e/o il furto dei contenitori forniti dal Comune ovvero il loro danneggiamento.

2 Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

Articolo 16 – Trasporto dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

Articolo 17 – Numero telefonico e Sportello per il cittadino

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale istituisce un servizio informativo telefonico ed uno sportello al quale gli utenti si possono rivolgere per:

- ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta, frequenze di svuotamento dei cassonetti e di prelievo dei rifiuti;
- richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- prenotare i servizi a chiamata;
- segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

2. Con apposito avviso o manifesto pubblico sarà reso noto l'Ufficio comunale deputato al servizio informativo di cui al comma 1, nonché il numero telefonico, i giorni e gli orari di espletamento del servizio medesimo.

CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Articolo 18 – Servizio di raccolta di rifiuti organici (scarti alimentari ed organici)

1 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei **rifiuti organici, c.d. "umido"**.

2 Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- ogni utente è consegnatario di biopattumiera di colore verde, di diversa grandezza in funzione della quantità di rifiuti da conferire in ragione dei componenti il nucleo familiare e/o dell'attività svolta, in cui viene inserito un sacchetto di carta o in materiale biodegradabile;
- il rifiuto va conferito nel sacchetto di carta o biodegradabile e poi nel bidone (biopattumiera) che verrà esposto sulla pubblica via nelle modalità di cui al precedente art. 14;
- una volta esaurita la dotazione, i sacchetti per la raccolta del rifiuto organico saranno forniti agli utenti

nelle modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale;

–ove la fornitura non potrà essere soddisfatta dall'Ente gestore o dal Comune, gli stessi utenti dovranno farsi carico di reperire a propria cura e spese i sacchetti idonei allo scopo.

3. Devono essere conferiti esclusivamente rifiuti consistenti in scarti di cucina ed avanzi alimentari, fatta eccezione per minuscole quantità di residui vegetali provenienti dalla cura e manutenzione di fiori e piante interne all'appartamento.

4. Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 19 – Servizio di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei **rifiuti “carta e cartone”**.

2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

–eventuali scatoli di cartone devono essere sezionati o schiacciati e compressi, accatastati a strati sovrapposti, legati o comunque sistemati in modo idoneo ad evitare dispersioni se lasciati in giacenza sul suolo pubblico in attesa del ritiro;

–alla stessa stregua devono essere sistemati altri rifiuti cartacei quali fogli singoli, giornali, riviste, ecc.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

Articolo 20 – Servizio di raccolta dei rifiuti di plastica e lattine

1 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei **rifiuti “plastica e lattine”**.

2 Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

– raccolta dei rifiuti in sacchi e/o buste di materiale idoneo, ovvero in bidoni, secchi od altro tipo di contenitore atto allo scopo, nella disponibilità dell'utente;

3. Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 21 – Servizio di raccolta dei rifiuti di vetro

1 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei **rifiuti “vetro”**

2 Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti conformemente al quanto stabilito all'art. 20, comma 2 (plastica e lattine). Eventuali bottiglie rotte od altre parti di utensili di vetro che presentano bordi taglienti e/o acuminati devono essere depositate in contenitori costituiti da materiale idoneo ad evitare danni a carico degli addetti al ritiro all'atto del prelievo e dello svuotamento.

3 Le utenze non domestiche, individuate con l'elenco Allegato C, provvedono alla raccolta dei rifiuti negli appositi bidoni carrellati assegnati dal Comune.

Articolo 22 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1 La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.

2 Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La Convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.

3 Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo: – indumenti usati – accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette – scarpe – coperte.

4 Sono fatte salve le convenzioni di cui al comma 2 già stipulate dal Comune.

Articolo 23 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (rifiuti verdi)

1 La raccolta della frazione verde proveniente da potature, sfalci, taglio erba e/o manutenzione di orti, giardini ed altre aree scoperte attigue ai fabbricati, sia prodotta da utenze domestiche che non domestiche, non rientra tra i criteri operativi disciplinati dal presente Capo.

2 Gli utenti produttori dei rifiuti di cui al comma 1 possono conferire gli stessi presso impianti all'uopo destinati, ovvero ricorrere al processo di compostaggio regolato dagli artt. 41 e segg. del presente Regolamento o smaltirli a propria cura previa bruciatura od altre forme consentite purché nel rispetto delle vigenti norme di polizia urbana, di igiene ambientale e nei limiti temporali dettati da specifici provvedimenti adottati per fini di prevenzione incendi.

Articolo 24 – Servizio di raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1 Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali presenti sul territorio comunale di Fontanarosa e precisamente provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie .

2 I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani e vengono raccolti in appositi contenitori per rifiuti posizionati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, tra l'altro, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami ed i materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

3 I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si applica, in particolare, la disciplina di cui al D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii. I rifiuti saranno temporaneamente stoccati in appositi contenitori e depositati in un locale del cimitero non accessibile al pubblico per essere periodicamente conferiti per lo smaltimento.

4 Fatte salve eventuali disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, i materiali lapidei ed inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti a cura di ditte autorizzate, previa caratterizzazione degli stessi ed assegnazione del codice CER .

Articolo 25 – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1 Per rifiuti urbani ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall'articolo 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. quali, a titolo esemplificativo, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (RAEE), materassi, mobili, divani ecc. ed altri similari.

2 La gestione dei RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui al D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e dall'articolo 227, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è disciplinata ai sensi dell'articolo seguente.

3 La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare previa prenotazione al *Numero Verde* al quale potrà essere segnalato il proprio indirizzo ed il tipo di materiale da eliminare.

4 L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo le indicazioni del *Numero Verde* e nei luoghi di cui all'articolo 14, ovvero in altri concordati con la ditta incaricata del ritiro. Ove il rifiuto non fosse conforme alla frazione da smaltire con le presenti modalità la Ditta può rifiutare il ritiro.

5 Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Articolo 26 -Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1 L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2 È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

a) presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, Ecotappe od altri punti di conferimento eventualmente predisposti all'uso dal gestore;

b) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;

c) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato.

3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:

a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n.

151.

4. In alternativa alle modalità di conferimento di cui ai commi 2 e 3, i RAEE possono essere conferiti nelle modalità previste per i rifiuti ingombranti di cui all'art. 25.

Articolo 27 – Servizio di raccolta dei rifiuti speciali

1 I produttori a qualunque titolo dei rifiuti speciali di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, fatta eccezione per quelli assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere al loro smaltimento presso impianti autorizzati in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di raccolta, trattamento, trasporto, stoccaggio e conferimento rifiuti.

Articolo 28 -Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica

1 I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso le stazioni ecologiche, centri di raccolta o altri centri autorizzati, secondo le specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate dalla ASL competente. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

2 È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 29 – Servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi

1 Il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F) permette di eliminare la presenza di sostanze tossico-nocive e di conformarsi alla normativa vigente che obbliga l'istituzione di una raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi.

2 Per tutti i rifiuti urbani pericolosi verranno predisposti degli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale e presso esercizi commerciali che periodicamente vengono svuotati per il trasporto del rifiuto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato.

Articolo 30 – Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1 Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani definito **“indifferenziato”**. Per rifiuti indifferenziati residuali si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

2 Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

– raccolta dei rifiuti in sacchi, buste o contenitori similari idonei e loro esposizione, ai fini del ritiro, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14.

Articolo 31 – Servizio di ritiro degli imballaggi per le utenze non domestiche

1 Anche se gli imballaggi debbono essere smaltiti a cura del produttore, il Comune di Fontanarosa per mezzo della Ditta affidataria del servizio, effettua il ritiro gratuito degli imballaggi di carta e cartone.

2 Per poter usufruire del servizio di raccolta degli imballaggi di cui al comma 1, i commercianti e/o altri titolari di attività produttive operanti sul territorio dovranno provvedere – dopo aver rimosso eventuali materiali estranei – alla loro piegatura, compressione, accatastamento, legatura e posizionamento a livello del piano stradale, nelle immediate vicinanze dell'esercizio senza creare intralcio al passaggio pedonale e nel rispetto del decoro urbano, ovvero con diverse modalità eventualmente ed opportunamente concordate con gli addetti al ritiro.

Articolo 32 – Altre categorie particolari di rifiuti

1 Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.

2 Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., si applica l'articolo 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3 Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del D.M. 29 Luglio 2004 n. 248.

4. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno, in tal senso, provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 33 – Lavaggio e spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1 Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piazze ivi comprese quelle interessate dal mercato settimanale e di tutte le altre aree pubbliche nonché delle aree private comunque soggette a uso pubblico.

2 Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

3 In particolare, il servizio prevede:

– *la rimozione dei rifiuti* (detriti, terriccio, rifiuti vegetali, carte, cartoni, bottiglie, contenitori in plastica, lattine e barattoli di metallo, deiezioni canine e rifiuti di qualsiasi genere ecc.). L'area di azione comprende anche le superfici a ridosso e al di sotto degli autoveicoli in sosta (per quanto possibile);

– *la pulizia delle aree limitrofe ai contenitori per la raccolta differenziata, ove esistenti;*

– *la disostruzione della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete di raccolta delle acque meteoriche per la rimozione di eventuali rifiuti che vi si dovessero depositare e/o incastrare;*

– *lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.*

4 I rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade e piazze ed aree mercatali, a cura degli addetti, sono smaltiti previa raccolta in sacchi che, a loro volta, sono depositati all'interno di cassonetti ubicati sull'area recintata e non aperta al pubblico attigua ai depositi comunali di C.da Pezza Grande per essere ritirati dal gestore del servizio alle scadenze stabilite e/o concordate.

5 Ove esigenze di efficienza e funzionalità del servizio lo rendessero necessario, un numero esiguo di cassonetti stradali, da destinare alla raccolta dei rifiuti di cui all'art. 24, comma 2, può essere dislocato anche sull'area di pertinenza cimiteriale. Al loro ritiro si provvede ai sensi del precedente comma 4.

6 La frequenza e gli itinerari da seguire per l'espletamento dei servizi di cui ai commi precedenti sono

fissati con apposito piano redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7 Gli addetti allo spazzamento, nel corso del servizio, provvedono, per quanto possibile, a selezionare i rifiuti raccolti dalle strade e dai cestini portarifiuti ed a depositarli nei cassonetti all'uopo destinati ed ubicati nella località di cui al comma 4.

Articolo 34 – Servizi connessi allo spazzamento

1. A completamento del servizio di spazzamento sono previsti i seguenti servizi:

A– **rimozione di carogne di animali**: il servizio prevede il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari di piccole carogne di animali e simili;

B– **rimozione di siringhe**: il servizio prevede la raccolta di siringhe abbandonate e trasporto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato;

C– **pulizia di griglie e caditoie stradali**: il servizio prevede la periodica pulizia superficiale delle griglie e delle caditoie stradali, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche su tutte le strade oggetto di spazzamento stradale;

D– **rimozione di scritte murarie**: il servizio prevede la rimozione delle scritte murarie presenti sul edifici pubblici o comunali;

E– **pulizia di fontane e fontanelle erogatrici di acqua**: il servizio prevede la manutenzione e la pulizia delle fontane e delle fontanelle erogatrici di acqua site sul territorio comunale. Durante le attività relative allo spazzamento vengono asportati tutti i rifiuti che in qualsiasi modo possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, in particolare in corrispondenza delle griglie o punti di connessione alla rete fognaria;

F– **raccolta di foglie caduche**: durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, saranno organizzati interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico.

Articolo 35 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1 I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, attività commerciali ed artigianali in genere, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree antistanti, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2 I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Articolo 36 – Servizio di bonifica di discariche abusive

1 Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione Comunale – tramite la Ditta affidataria del servizio – organizza la raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e promuove azioni di bonifica di discariche abusive.

2 A seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale la Ditta affidataria provvede a raccogliere i rifiuti depositati successivamente alla segnalazione. I rifiuti raccolti verranno conferiti a seconda della loro caratteristica, o nei cassoni posizionati nella piazzola ecologica o in impianti di riciclaggio e/o di smaltimento, ovvero nei cassonetti stradali di cui all'art. 33, comma 4.

CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI

Articolo 37 – Mercati

1 Sulle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico destinate al mercato, il Comune, successivamente allo svolgimento dello stesso, provvede allo spazzamento delle aree raccogliendo e conferendo i relativi rifiuti nelle modalità previste dal comma 4 dell'art. 33 del presente regolamento.

2 Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, ovvero su altre aree pubbliche autorizzate, anche temporaneamente, allo svolgimento dell'attività, sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori e/o sacchi di cui devono disporre all'atto di iniziare l'attività mercatale.

Articolo 38 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (Sagre, Fiere e Manifestazioni in genere)

1. In occasione di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate che si svolgono sul suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico l'Amministrazione può predisporre un servizio di pulizia mediante posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata. In particolare, il servizio prevede il posizionamento e la pulizia di contenitori per la raccolta differenziata in occasione dello svolgimento di manifestazioni e precisamente:

- posizionamento, per il periodo necessario, di appositi cassonetti e contenitori per raccolte differenziate e relativo svuotamento, presso aree destinate a svolgimento di manifestazioni, sagre ecc.;
- eventuale posizionamento al termine delle operazioni di vendita, di segnaletica a norma di legge, da coordinare con l'Ufficio di P.M., che impedisca il transito di veicoli durante le operazioni di pulizia;
- rimozione dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata;
- spazzamento manuale e meccanizzato delle aree interessate dall'evento;
- rimozione al termine delle operazioni di pulizia della segnaletica eventualmente posizionata.

2. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono, altresì, tenuti a sensibilizzare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori qualora siano stati messi a disposizione dal Comune.

Articolo 39 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1 Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper* e il tipo di affluenza attesa.

2 Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

3 Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori eventualmente messi a disposizione dal Comune.

4 I costi per il servizio di raccolta dei rifiuti per le manifestazioni non istituzionalizzate sono a carico del Comune, mentre i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle stesse sono a carico dell'organizzatore e sono corrisposti al Comune quantificati come da normativa vigente.

CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 40 – Destinazione dei rifiuti urbani

1 I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.

2 I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 41 – Il compostaggio domestico

1 Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei rifiuti organici della cucina e dell'orto o giardino in *compost*, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra. Esso consente quindi non solo di ridurre la quantità dei rifiuti avviati a smaltimento in discarica o inceneritore ma anche di ottenere un ottimo fertilizzante ecologico (*compost*) per il giardino o orto.

2 Il Comune di Fontanarosa sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; a tal fine promuove la concessione di compostiere in comodato d'uso gratuito.

Articolo 42 – Finalità e vantaggi dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) favorire la vitalità del suolo realizzando un fertilizzante naturale da utilizzare nell'orto, giardino e nei trapianti in vaso.

Articolo 43 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (*a titolo esemplificativo*, resti di frutta e di ortaggi, scarti vegetali di cucina, gusci di uova, fondi del caffè, filtri di infusi, tè e tisane);
- b) scarti del giardino e dell'orto (*a titolo esemplificativo*, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Articolo 44 – Modalità della pratica dell'autocompostaggio

1 La compostiera eventualmente ricevuta in comodato dall'Amministrazione Comunale deve essere posizionata in uno spazio verde di pertinenza della propria abitazione (orto o giardino).

2 La compostiera deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3 Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato affinché non dia luogo a emissioni fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.)
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

Articolo 45 – Campagne di comunicazione e informazione all'utenza

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
- e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune organizza campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

3. Il Comune, direttamente e/o tramite il gestore del servizio, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Articolo 46 – Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani

1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "*Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani*".

2. La "*Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani*" definisce gli *standard* qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune e il gestore del servizio.

Articolo 47 – Prevenzione e cooperazione

1 Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, promuove possibilmente la realizzazione di progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro del territorio, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2 Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO V

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Articolo 48 – Controlli sull'operato del gestore del servizio

1. Il Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dallo stesso assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- verifiche dirette sul territorio;
- analisi della reportistica sulla esecuzione dei servizi;
- verifica delle segnalazioni di disservizi;
- rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Articolo 49 – Controlli sulle violazioni degli utenti

- 1 La Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Manutentivo, è tenuto a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.
- 2 La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 3 Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 50 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è, altresì, vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini gettarifiuti dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi, cassonetti ed altri contenitori di rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti attraverso le ordinanze ed altre specifiche campagne informative di iniziativa comunale
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
 - d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - j) la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - k) l'abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
 - l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni o prodotti da cittadini residenti in altri Comuni, fatta eccezione per quelli ospitati o domiciliati, anche temporaneamente, nel Comune di Fontanarosa ed in regola con le norme in materia di tassazione;
 - m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - n) l'imbrattamento del suolo dovuto alla perdita di olio o di altre materie putrescibili provenienti da veicoli circolanti e/o in sosta sulle aree pubbliche per difetti di manutenzione, avarie o cause di altra natura. I responsabili (proprietari e/o detentori/utilizzatori del veicolo), ove identificati, previa emissione di apposita ordinanza, sono tenuti alla pulizia del suolo. E' esclusa l'applicazione della sanzione amministrativa qualora l'imbrattamento sia addebitabile a cause esclusivamente accidentali.

Articolo 51 – Sanzioni

- 1 Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., **per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento**, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti specifici, **viene applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00** con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 2 Con l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento possono essere determinate ulteriori ipotesi di violazioni e, nei limiti di cui al precedente comma 1, sanzioni specifiche per la violazione delle modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

3 Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”*.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 – Rinvio normativo

1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

2 Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

3 Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile comunale del servizio.

4 Ferma restando l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 2, è data facoltà al Sindaco di emanare, ove necessario, ulteriori analoghi provvedimenti amministrativi finalizzati all'attuazione, all'integrazione e/o alla interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 53 - Tariffa di Igiene Ambientale

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della tariffa ai sensi dell'art. 238, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito regolamento comunale, ivi comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

Articolo 54 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Articolo 55 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Articolo 56 – Pubblicità del Regolamento

1 Il presente Regolamento verrà inserito nell'elenco dei Regolamenti del Comune di Fontanarosa presenti sul Sito Internet dell'Ente.

2 Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso l'Ufficio Tecnico Manutentivo, presso l'Ufficio Tributi e presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

ALLEGATI:

- All. A: limiti territoriali di svolgimento del servizio raccolta domiciliare frazione organica (umido);
- All. B: stradario di svolgimento del servizio raccolta domiciliare frazione organica (umido);
- All. C: tipologia attività produttive assegnatarie in comodato d'uso dei bidoni carrellati da lt. 240.-